

"ASSOCIAZIONE....."

ATTO COSTITUTIVO

* * *

Con la presente scrittura privata tra le parti, Signori:

- nata a il, residente a.....via..... - Cod. Fisc.;
- nata ail, residente a..... via..... - Cod. Fisc.....;
-nata a.....il....., residente a..... via..... - Cod. Fisc.....;
-nato a....., residente a..... via - Cod. Fisc.....;

1 - COSTITUZIONE E SCOPO

1.1. E' costituita fra le suddette parti, riunite in qualità di soci fondatori, un'associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata "Associazione.....".

1.2. L'Associazione persegue finalità di promozione sociale, non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, operando nel campo della cultura e dell'arte, con particolare riferimento al teatro, alla danza, alla musica, alle arti performative e a ogni forma di spettacolo dal vivo.

Il tutto nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede a....., attualmente in via

3 - DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci a norma di Statuto.

4. STATUTO

4.1 L'Associazione è regolata dallo Statuto che, allegato al presente atto (Allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4.2 Lo Statuto contiene le norme di organizzazione e funzionamento dell'Associazione.

5. CONSIGLIO DIRETTIVO

5.1 Il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di Statuto, viene nominato dai soci fondatori, per il primo triennio, nelle persone dei Signori:

-

-

-

5.2 I Consiglieri nominati, non trovandosi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale, accettano l'incarico e deliberano le seguenti cariche:

- Presidente Sig.....;

- Vicepresidente con incarico di Tesoriere Sig.....;

- Segretario Sig.....;

6. EFFETTI

6.1 Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

7. REGISTRAZIONE

7.1 I presenti autorizzano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione del presente atto. In proposito dichiarano le parti che il presente atto è costitutivo di

associazione senza personalità giuridica, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole ex parte prima - art. 4 - della Tariffa allegata al DPR 131/86.

Bologna, lì

Allegati:

A Statuto dell'Associazione

Letto, approvato, sottoscritto:

Associazione di Promozione Sociale "....."

STATUTO

* * *

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione Associazione di Promozione Sociale ".....", con sede nel comune di (..).

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera all'interno della provincia di, potendo tuttavia operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura e dell'arte, con particolare riferimento al teatro, alla danza, alla musica, alle arti performative e a ogni forma di spettacolo dal vivo. Il tutto nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

a) creare, produrre, promuovere e organizzare, in Italia e all'Estero, spettacoli

teatrali, di danza, di circo, di eventi musicali e più in generali di performance dal vivo;

b) occuparsi della didattica relativa alle attività di ogni genere, con particolare riferimento alle arti performative e dello spettacolo dal vivo.

c) organizzare stagioni teatrali e musicali, concorsi, festival, rassegne, sagre o altre iniziative culturali;

d) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali, provvedendo nel caso anche alla vendita e somministrazione di bevande ed alimenti;

e) collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative e altri enti, sia pubblici che privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita culturale e artistica.

Per il perseguimento dei propri scopi può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare anche in rapporto di convenzione con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E', altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Possono, altresì, aderire gli enti giuridici non commerciali interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che, mediante propria delibera o delega conferita ad un suo componente, provvede all'ammissione. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E', quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E', altresì, prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde:

a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre due mesi dall'inizio di ciascun esercizio sociale;

b) per recesso volontario;

c) per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro un termine assegnato non inferiore a dieci giorni, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In

particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero, in loro

mancanza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione degli organi sociali;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento

dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

E' previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette

amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in

carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato

dall'assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria .

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un VicePresidente e un

Segretario attribuendo ad uno di essi anche la funzione di Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio

Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio

provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti,

che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di

attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei

mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza

del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla

legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso

lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello

fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli

argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui

partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-

Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo

nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, inclusa l'ammissione di nuovi soci su delega del Consiglio ma esclusa in ogni caso la predisposizione della bozza di rendiconto che deve considerarsi sempre atto collegiale.

Art. 8 – Presidente Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Può essere revocato con delibera dell'assemblea ordinaria.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 9 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e cura la tenuta e conservazione dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Qualora le cariche non coincidano ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento

o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'Associazione, nella forma del rendiconto economico-finanziario, viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Copia del bilancio dovrà essere messo a disposizione

di tutti gli associati all'atto della convocazione dell'Assemblea; dopo l'approvazione resta tra gli atti dell'Associazione a disposizione degli associati.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi in quanto applicabili.